



Alunni con disabilità e professionisti sanitari in classe: il Garante si pronuncia

Lo scorso 23 ottobre 2025 l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, esercitando le funzioni e prerogative attribuite dall'art. 4, c. 1, lett. g) del D.lgs. n. 20/2024, ha indirizzato agli Uffici scolastici regionali la [Raccomandazione n. 1/2025](#) riguardante l'accesso alla classe da parte di professionisti sanitari per interventi terapeutici a favore di alunni con disabilità ai fini della sua diffusione presso le istituzioni scolastiche.

L'intervento dell'Autorità scaturisce dalla segnalazione di un genitore che ha permesso di accertare una prassi diffusa in diverse scuole: l'acquisizione preventiva del *consenso informato delle famiglie* della classe frequentata dall'alunno con disabilità quale condizione preliminare al rilascio o al diniego dell'autorizzazione da parte del dirigente scolastico all'intervento di **professionisti sanitari esterni**, vale a dire *“soggetti iscritti ai rispettivi ordini professionali e incaricati dalla ASL competente, dagli enti o strutture accreditate e autorizzate ai sensi della normativa vigente, ovvero facenti parte dell'équipe multidisciplinare contemplata nel piano terapeutico, nel progetto riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità.”*

Il Garante ha rilevato come tale procedura costituisca una violazione che ostacola il pieno esercizio del diritto allo studio e alla salute degli alunni con disabilità poiché si subordina al volere delle famiglie di studenti non direttamente interessati né coinvolti nell'interazione con il professionista sanitario esterno la realizzazione continuativa del piano terapeutico che, nell'ambito del PEI, concorre attivamente a determinare il percorso formativo dell'alunno con disabilità. In buona sostanza, tale ingresso non può *“essere sottoposto, e quindi limitato, ritardato ovvero negato, in caso di mancato consenso da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti.”*

Il Garante ha evidenziato altresì la seguente criticità: l'aggravio burocratico determinato da alcuni regolamenti d'istituto che imporrebbero al terapeuta di fornire la dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Tale richiesta viene ritenuta inappropriata trattandosi di soggetti esterni con rapporto organico o lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero con un soggetto accreditato e autorizzato, già tenuto ai preventivi controlli nei riguardi dei propri professionisti.

La Raccomandazione è tesa, dunque, a sollecitare l'adeguamento dei regolamenti d'istituto nelle ipotesi di accesso dei professionisti sanitari esterni incaricati, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- è necessaria la sola autorizzazione del dirigente scolastico
- va data preventiva comunicazione dell'accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata

- va acquisita la preventiva dichiarazione del professionista sanitario in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l'impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.

Sul ruolo dell'Autorità Garante, riportiamo di seguito una scheda di sintesi.

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il D.lgs. n. 20/2024 ha istituito l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, attraverso le funzioni e prerogative indicate dall'art. 4 del citato decreto. L'Autorità Garante è interpellata dall'utente nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale che ritiene violi i diritti della persona con disabilità, oppure che costituisca una discriminazione o una lesione di interessi legittimi. Nel caso in cui il Garante riscontri la fondatezza del reclamo, lo stesso emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di *accomodamento ragionevole*, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 62/2024, in presenza delle eventuali suddette violazioni, l'istante o le associazioni legittimate ad agire, fatta salva la facoltà di ricorrere in giudizio, possono chiedere al Garante di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione o di formulare una proposta in merito.